

Omissis

Titolo VII — Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e del presidente del Consiglio di corso di studio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto

Capo C — Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio

Articolo 99 — Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 100 — Operazioni di voto

1. L'elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.

2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.

5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 101 — Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Omissis